

SCHEMA TECNICA

AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DEL TESTO INTEGRATO SETTLEMENT IN MATERIA DI PROFILAZIONE CONVENZIONALE DEI PRELIEVI E DI DECORRENZA NELL'APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO ORARIO E MODIFICHE AL TIV

698/2022/R/eel (*)

Con la delibera 698/2022/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto alcune significative modifiche al Testo Integrato *Settlement* (TIS) in materia di profilazione convenzionale dei prelievi e di decorrenza nell'applicazione del trattamento orario e modifiche al Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV), riducendo le tempistiche per il passaggio al trattamento orario dei punti di immissione e di prelievo dotati di *smart meter* 2G, messo a regime con il (duplice) obiettivo di:

- sfruttare appieno, il più rapidamente possibile, i benefici e le potenzialità attesi per il consumatore e il sistema elettrico nel suo complesso degli *smart meter* 2G, ed in particolare: riduzione degli oneri finanziari generati dal “*conguaglio load profiling*” in forza della disponibilità e dell'utilizzo quasi immediato dei profili quart'orari a valle della messa a regime del misuratore 2G; riduzione del rischio credito del sistema verso gli operatori del mercato elettrico; determinazione più precisa dell'esposizione degli operatori verso Terna nell'ambito del monitoraggio delle garanzie; partecipazione della domanda e della produzione diffusa all'erogazione dei servizi di flessibilità;
- consentire di dare pienamente seguito alle disposizioni introdotte con la deliberazione 109/2021/R/eel che presuppongono la disponibilità di misure con granularità oraria/quart'oraria per l'applicazione degli algoritmi funzionali alla determinazione dell'energia immessa negativa.

Più nel dettaglio, la delibera 696/2022/R/eel che fa seguito al documento per la consultazione 533/2022/R/eel, prevede che il passaggio al trattamento orario per i punti di prelievo e di immissione puri dotati di un misuratore 2G decorra:

- dal primo giorno del mese $m+2$ qualora la messa a regime del misuratore avvenga entro il 15 del mese m ;
- dal primo giorno del mese $m+3$ qualora la messa a regime del misuratore avvenga dopo il 15 del mese m .

Conseguentemente, al fine di evitare che si reintroducano ulteriori disallineamenti nel calcolo dei coefficienti di ripartizione dei prelievi dei punti di prelievo (CRPP) e, più in generale, nei meccanismi di profilazione convenzionale, la delibera 698/2022/R/eel:

- rende mensili le tempistiche di aggiornamento del calcolo dei CRPP (prima quadrimestrali);
- modifica la frequenza di determinazione dell'energia elettrica oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria, portandola da quadrimestrale a mensile in coerenza con quanto previsto per gli altri punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi del presente provvedimento;
- aggiorna le modalità di determinazione, da parte di Acquirente Unico, della quota del prelievo residuo di area relativa ai clienti in maggior tutela non trattati su base oraria da attribuire al singolo esercente la maggior tutela in ciascun mese, disciplinate all'articolo 23 del TIV, al fine, in particolare, di considerare i passaggi al trattamento orario nel medesimo mese di competenza per il quale è effettuata tale determinazione, ciò in coerenza con le modalità di calcolo dei CRPP.

La delibera 698/2022/R/eel, infine, prevede che le disposizioni introdotte e le relative modifiche al TIS e al TIV abbiano effetti a decorrere dalle attività finalizzate ad effettuare la profilazione oraria dei prelievi per il mese di settembre 2023.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento